REGOLAMENTO (CEE) N. 2258/83 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 2300/73, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2027/83 (4), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2027/83 del Consiglio ha apportato una serie di modifiche al regolamento (CEE) n. 1569/72, ché consistono sostanzialmente nel prendere in considerazione, in caso di fissazione anticipata degli importi differenziali, tassi di cambio a termine delle monete degli Stati membri, quando il divario tra detti tassi ed i tassi di cambio in contanti supera un limite da determinare ; che tale limite dev'essere determinato in modo da evitare gravi distorsioni in imprese situate in vari Stati membri ; che per tener conto di tale modifica, occorre apportare altresì tutti i necessari adattamenti alle modalità d'applicazione degli importi differenziali ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2300/73 (5) è modificato come segue :

1) l'articolo 4 è sostituito dalla seguente disposizione :

« *Articolo 4*

1. I tassi di cambio in contanti sono derivati dai tassi dell'ECU, fissati quotidianamente dalla Commissione in termini delle monete interessate e pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. I tassi di cambio a termine sono derivati dai tassi a termine dell'ECU, calcolati quotidianamente dalla Commissione, in base ai dati rilevati sui mercati dei cambi.

3. Qualora, per uno o più mesi, non fossero disponibili tassi di cambio a termine, viene utilizzato il tasso considerato per il mese precedente o per il mese successivo, secondo il caso. » ;

2) l'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« 3. Quando si determinano importi differenziali a termine, essi si applicano soltanto se l'aiuto, o la restituzione, sono stati fissati in anticipo. In tal caso, si prende in considerazione l'importo valido il giorno di presentazione della domanda della parte AP del certificato di aiuto comunitario o, secondo il caso, della domanda del certificato di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione e che si riferisce al mese di presentazione della domanda della parte ID del certificato di aiuto comunitario oppure, secondo il caso, al giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione. » ;

3) è inserito il seguente articolo 5 bis :

« *Articolo 5 bis*

1. La percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 è fissata a 2,5. Essa si applica tanto agli elementi correttivi del prezzo indicativo e dell'aiuto (o della restituzione) all'esportazione, quanto all'elemento differenziale.

2. Per "periodo in cui sono constatati i tassi di cambio a termine" s'intende il lasso di tempo che intercorre tra il mercoledì di una determinata settimana ed il martedì della settimana successiva. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 10 agosto 1983.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 14.
(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione